DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 13

Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449, le parole: "e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato," sono soppresse; dopo le parole: "polizia municipale" sono inserite le seguenti: "e delle guardie provinciali"; e dopo le parole: "culturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "ad attivita' di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni". COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali
Estremi	Legge 3 agosto 1999, n. 265
Capo	I — Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-autonomia-e-ordinamento-degli-enti-locali/art-13-autonomia-organizzativa-ordinamento-del-personale-e-disposizioni-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it